



## Contratto

### TRA

Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste con sede in Aosta, Strada Cappuccini 2/A, C.F. 91041130070 (nel proseguo Università), in questo contratto rappresentata dal Direttore generale dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni delegata con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 71 del 28 novembre 2023 – di seguito Ateneo

### E

il raggruppamento temporaneo di imprese composto dai soggetti A.DI.COM Group S.R.L. con sede in Orbassano (TO), Strada Torino 43 Int. 30, Partita Iva 07632590019, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo con ISET TELECOM S.R.L. con sede in Torino (TO), Via Issiglio 76/A, P.IVA 06769920015 in qualità di mandante, qui rappresentato dall'Amministratore Delegato di A.DI.COM Group dott. Angelo Cartellà, nato a (omissis) il (omissis), domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei poteri di firma ai sensi dei patti sociali vigenti

di seguito Affidatario

premessi che

con determina a contrarre del 22 dicembre 2022, n. 203 è stata indetta una procedura di dialogo competitivo per la fornitura "chiavi in mano" delle dotazioni tecnologico/informatiche necessarie per l'entrata in funzione del Nuovo Polo Universitario ex Testafochi

con delibera del Consiglio dell'Università del 18 luglio 2023 n. 47 è stata indetta la Procedura ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs n. 50/2016 per la fornitura "chiavi in mano" delle dotazioni tecnologico/informatiche necessarie per l'entrata in funzione del Nuovo Polo Universitario ex Testafochi. Approvazione della documentazione di gara e autorizzazione alla spesa

entro il termine indicato dal Bando sono pervenute n. 2 offerte

all'esito della predetta procedura di gara, il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Affidatario è stato individuato quale aggiudicatario dalla centrale Unica di Committenza della Valle d'Aosta in data 31 ottobre 2023;

con delibera del Consiglio dell'Università n. 71 del 28 novembre 2023, la Stazione Appaltante ha preso atto dell'aggiudicazione a favore dell'Affidatario ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)



per un importo di euro 2.059.071,00 (duemilionicinquantanovemilasettatuno/00) al netto dell'Iva, oneri di legge ed opzioni, corrispondente ad un ribasso percentuale del 3,33%

con atto prot. Univda 20801/2023 a rogito Notaio ADAMI Francesca, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, in data 30 novembre 2023 è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra A.DI.COM Group S.R.L. con sede in Orbassano (TO), Strada Torino 43 Int. 30, Partita Iva 07632590019, in qualità di mandataria e ISET TELECOM S.R.L. con sede in Torino (TO), Via Issiglio 76/A, P.IVA 06769920015, in qualità di mandante

sono state effettuate le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo a tutti i componenti del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa

vengono qui richiamati i contenuti di tutta la documentazione di gara e dell'offerta presentata dall'aggiudicatario quali comunicazioni vincolanti per le parti

in data 20 dicembre 2023 l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva con polizza fidejussoria n. PC4V38A0 rilasciata dalla compagnia di assicurazione Zurich Insurance PLC, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nell'articolo 103 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) consegnando l'originale alla Stazione appaltante (prot. univda 20907/2023)

in data 21 dicembre 2023 (prot. Univda 20907/2023) l'affidatario ha consegnato una dichiarazione/polizza assicurativa n. Z083163, per un massimale "unico" non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose. La suddetta polizza comprende anche la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.000.000,00 per sinistro e di € 100.000,00 per persona

in data 24 gennaio 2024 (prot. Univda 1074/2024) l'affidatario ha consegnato il rinnovo per l'annualità 2024 della suddetta polizza n. Z083163

tutte le spese del presente contratto, incluse le spese di registrazione, sono poste a carico dell'Appaltatore.

In sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti ivi allegati

## Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti prodotti dall'Ateneo prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal medesimo Affidatario ed accettate dall'Ateneo.

## Articolo 2 – Oggetto del contratto

L'oggetto del presente contratto è la fornitura, installazione e manutenzione dei sistemi delle dotazioni tecnologico/informatiche necessarie per l'entrata in funzione del Nuovo Polo Universitario ex-Testafochi – CIG A005068B44.



### Articolo 3 – Condizioni del servizio e verifiche

L'Affidatario si obbliga ad eseguire la fornitura e i servizi connessi con l'osservanza delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nell'Offerta dell'Affidatario, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico. L'Ateneo si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'Affidatario, anche per mezzo del Direttore dell'esecuzione del contratto.

### Articolo 4 – Domicilio e modalità di comunicazione

A tutti gli effetti del presente atto ed ai fini della determinazione della competenza in caso di controversie, l'Affidatario elegge il proprio domicilio legale in Strada Torino 43 Int. 30 in Orbassano, PEC [amministrazione@pec.adg-to.it](mailto:amministrazione@pec.adg-to.it) ove è convenuto che possono essere comunicati o notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente Contratto. L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Ateneo ogni successiva variazione del domicilio dichiarato.

### Articolo 5 – Norme regolatrici

L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Ateneo e l'Affidatario relativamente alle prestazioni contrattuali
- b) dal D.Lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici" e sue modificazioni e integrazioni
- c) dalle vigenti disposizioni della legge e dei regolamenti di Ateneo, in particolare il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti

### Articolo 6 – Durata e collaudo

La fornitura, l'installazione e i collaudi devono essere completati entro 120 giorni lavorativi dalla firma. L'inizio delle attività dovrà essere concordato con il RUP.

La durata dell'assistenza tecnica e delle licenze sono quelle esplicitate nell'offerta tecnica presentata in fase di gara dall'Affidatario, che si considerano vincolanti.

Le verifiche sul monitoraggio e riconfigurazione audio, proposte dall'Affidatario in sede di offerta, dovranno essere effettuate a partire dal 1° ottobre per consentire all'Ateneo di operare e valutare prestazioni ed eventuali ottimizzazioni durante la piena operatività dell'edificio.

### Articolo 7 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Per la fornitura oggetto del presente contratto, l'Ateneo corrisponderà all'Affidatario il corrispettivo di € 2.059.071,00 (duemilionicinquantanovemilasettatuno/00) IVA, oneri di legge ed opzioni esclusi, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro zero.

Il corrispettivo così determinato è fisso ed invariabile per la durata della fornitura e dell'assistenza.

Il suddetto importo è a sua volta suddiviso in



- A. Importo per la fornitura, l'installazione, la messa in opera e il collaudo: euro 1.811.982,48 (unmilioneottocentoundicimilanovecentoottantadue/48) IVA, oneri di legge ed opzioni esclusi, pari all'88% del totale
- B. Importo per la manutenzione, qui considerata nella sua durata massima quinquennale: euro 247.088,52 (duecentoquarantasettemilaottantotto/52) IVA, oneri di legge ed opzioni esclusi, pari al 12% del totale

Il corrispettivo di cui al punto A sarà pagato all'Affidatario previa presentazione di una relazione di stato avanzamento lavori che dovrà essere approvata dal RUP. In seguito, potranno essere emesse le fatture nel rispetto delle seguenti modalità:

- anticipo, pari al 10% dell'importo contrattuale, alla firma del presente contratto. In questo caso, in luogo della relazione sullo stato di avanzamento lavori, dovrà essere prodotto un calendario puntuale delle attività;
- acconti pari al 10% a 6, 12 e 18 settimane;
- saldo pari al 60% all'approvazione da parte dell'Ateneo del verbale di collaudo.

Il corrispettivo di cui al punto B sarà versato in 20 rate trimestrali posticipate per un periodo pari a mesi 60, a partire dalla data di approvazione del verbale di collaudo da parte dell'Ateneo. L'importo della rata sarà pari a euro 12.354,43 (dodicimilatrecentocinquantaquattro/43) IVA, oneri di legge ed opzioni esclusi. In caso di scarti dovuti agli arrotondamenti, l'ultima rata dovrà tenerne conto in modo da far coincidere l'importo totale con quello di cui al punto B.

I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa positiva verifica del corretto assolvimento degli obblighi contributivi di legge.

Si evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, commi 1, 2, 3 e 5 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., non sussiste l'obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I. in quanto gli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza sono pari a zero.

#### Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi

In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale specificamente dedicato e identificato con tutti i dati necessari (coordinate IBAN, indirizzo della banca o posta dove è stato attivato il conto), che l'Aggiudicatario avrà attivato e comunicato con nota all'Ateneo.

L'Aggiudicatario si impegna a destinare il suddetto conto corrente all'effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto. L'Università provvederà al pagamento dei corrispettivi in relazione a quanto sopra indicato a seguito dell'emissione di regolari fatture e previa verifica di regolarità contributiva. Le fatture, intestate all'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, dovranno essere trasmesse in formato elettronico, secondo le modalità previste dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, e dovranno indicare i seguenti riferimenti:

- codice identificativo di gara (C.I.G.);
- estremi identificativi del C/C dedicato ai pagamenti della pubblica amministrazione.

Al fine di procedere con la fatturazione elettronica nei confronti dell'Università della Valle d'Aosta si fornisce di seguito il Codice Unico Ufficio e il Nome Ufficio da utilizzare nell'apposita procedura istituita dal Ministero dell'Economia e Finanza sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



- Codice Univoco Ufficio: UF2EU2

- Nome ufficio: Uff\_eFatturaPA

Si comunica infine che in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 l'Università della Valle d'Aosta applicherà la scissione dei pagamenti sulle fatture per l'acquisizione dei beni e servizi versando direttamente l'Iva addebitata all'erario.

### Articolo. 9 - Penali

L'Ateneo si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza della fornitura prestata dall'Affidatario, nonché il diritto di effettuare tutti i controlli atti a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto ed il rispetto dei termini previsti dal Capitolato tecnico e dal Contratto.

Su richiesta dell'Ateneo, l'Affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione ad eventuali contestazioni e a rilievi avanzati.

La penale per il ritardo nell'esecuzione delle attività di fornitura e installazione è fissata nella misura del 3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, relativo alle attività di fornitura e installazione, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 6, e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento del predetto ammontare.

La penale per il mancato rispetto dei tempi di intervento per assistenza e manutenzione indicati nell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario, è fissata negli importi indicati del Capitolato Speciale d'Appalto al punto 10.3.2, tenendo conto delle migliorie proposte nell'offerta di gara.

È fatto salvo il diritto dell'Ateneo a richiedere il ristoro degli eventuali maggiori danni subiti in caso di inadempienza.

L'Ateneo ha inoltre facoltà di trattenere le somme dovute a titolo di penale dall'Affidatario sui corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 12, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Constatato l'inadempimento e/o ritardo, l'Affidatario può presentare all'Ateneo, per iscritto, giustificazioni a corredo dell'inadempimento entro un termine non superiore ai cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione che l'Ateneo formalizza per iscritto a mezzo PEC. Qualora le motivazioni addotte non pervengano all'Ateneo nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, troveranno applicazione nei confronti dell'Affidatario le predette penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Le penali potranno essere applicate nella misura massima del 10% del valore complessivo del Contratto.

### Articolo 10 – Risoluzione

Nel caso di inadempienze o omissioni nonché di inefficienza e/o inadeguatezza del servizio offerto, di esecuzione irregolare, mancato rispetto del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico, o di insufficiente prestazione di servizio, l'Ateneo, a mezzo PEC, potrà intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto



delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi. L'ipotesi del protrarsi dell'inadempimento o del non esatto adempimento oltre il suddetto termine è causa di risoluzione del presente Contratto, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Ateneo a ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dell'ulteriore danno. La risoluzione del contratto dà diritto all'Ateneo di rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario, nonché sulla garanzia prestata.

Il presente Contratto si intenderà, altresì risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Ateneo al risarcimento del danno subito, nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art.14
- mancata osservanza del divieto di cessione del contratto e dei crediti di cui all'art. 19
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti di dipendenti e collaboratori;
- violazione da parte dell'Affidatario degli obblighi derivanti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- raggiungimento dell'importo massimo delle penali previste pari al 10% del valore del presente Contratto
- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

#### Articolo 11 - Recesso

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente, per giusta causa, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'operatore economico aggiudicatario tramite PEC o con lettera raccomandata A.R.

Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario
- nel caso di emanazione, nei confronti dell'impresa appaltatrice di una o più misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 1423/1956
- qualora taluno dei componenti dell'Organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio
- qualora nel corso di esecuzione del contratto vengano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa in capo ai soggetti previsti dal D.Lgs. 218/2012
- qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare di gara e relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

In caso di recesso il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.



## Articolo 12 – Garanzia Definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del Codice, a costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell'importo contrattuale intestata all'Ente Committente. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente Committente.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore del contratto dovrà provvedere al reintegro. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione dovrà avere validità a partire dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto sino al sessantesimo giorno successivo al termine dell'esecuzione del contratto.

## Articolo 13 – Responsabilità e copertura assicurativa

Nell'effettuazione della fornitura, l'impresa aggiudicataria dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ateneo o comunque da quest'ultimo detenuto o posseduti a diverso titolo.

L'impresa aggiudicataria deve altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone presenti a vario titolo (personale tecnico-amministrativo o ospiti) negli ambienti dell'Ateneo. La responsabilità sopra indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Università, derivante dalla gestione del servizio, sarà coperta da polizza assicurativa, per un massimale "unico" non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona, che l'impresa aggiudicataria dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.000.000,00 per sinistro e di € 100.000,00 per persona. Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all'Università entro la data di avvio del servizio. La predetta polizza dovrà esplicitamente contenere la clausola che per terzi s'intendono anche l'Università e il personale dei ruoli universitari e quello che a qualsiasi titolo si trovi ad operare presso l'Università.



#### Articolo 14- Obblighi dell'affidatario

Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui l'Affidatario sarà venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio dovranno essere considerati riservati e non divulgabili dall'Affidatario stesso. A tal fine, l'Affidatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza delle informazioni e/o della documentazione.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali e di altro materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dal Fornitore o dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del contratto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Ateneo appaltante, che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione di quanto precede, anche parzialmente. Tali diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

È, pertanto, assolutamente vietato all'Affidatario l'utilizzo a fini scientifici o divulgativi, nonché di sfruttamento economico, in assenza dell'esplicito consenso e partecipazione dell'Ateneo. L'Affidatario è responsabile dell'eventuale violazione di tali divieti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'Affidatario si obbliga espressamente a fornire all'Ateneo, anche in formato elettronico digitale, la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione degli stessi diritti a favore dell'Ateneo appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

Fermi restando gli obblighi connessi alla riservatezza delle informazioni acquisite, l'Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario medesimo a gare e appalti.

#### Articolo 15– Assicurazioni sociali

L'Affidatario riconosce e si impegna ad assumere a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato in esecuzione del presente contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente a persone e cose, sia dell'Ateneo che di terzi, in dipendenza delle prestazioni di cui sopra.

L'Affidatario si impegna, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi del precedente art. 10:

- 1) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori, in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro;
- 2) ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto;
- 3) a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche nel caso che esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

#### Articolo 16 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente Contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Aosta.





## Articolo 17 – Riservatezza e trattamento dati personali

In ottemperanza agli obblighi imposti dal Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., l'Aggiudicatario:

- sarà limitato e vincolato, nelle attività che comporteranno il trattamento dei dati personali nella qualità di Stazione Appaltante, alle finalità contrattuali e/o all'adempimento di obblighi legali strettamente connessi e/o correlati alle finalità di cui al presente Capitolato, ivi comprese tutte le azioni tese all'esercizio dei rispettivi diritti e legittimi interessi difensivi nel caso di inadempimento contrattuale;
- assumerà la qualità di Responsabile del Trattamento (ovvero di Sub-Responsabile del Trattamento);
- sarà obbligato - per tutta la durata del rapporto contrattuale - ad implementare misure adeguate alla gestione del rischio per il trattamento dei dati personali atte a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Regolamento UE 2016/679 e nelle leggi nazionali vigenti.

L'Operatore Economico Aggiudicatario, in quanto Responsabile del trattamento, sarà tenuto a:

- non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del medesimo anche una volta cessato il rapporto contrattuale e comunque il termine di conservazione dei dati conferiti per l'espletamento delle finalità contrattuali sarà limitato entro un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità di cui al presente Capitolato;
- sottoscrivere, in persona del legale rappresentante, contestualmente al contratto, la nomina quale responsabile del trattamento, che contenga una clausola che disciplini le reciproche responsabilità in caso di eventuali danni basata sull'effettiva responsabilità nella causazione del danno, fatta salva la responsabilità in solido a tutela dell'interessato danneggiato;
- osservare e attenersi agli obblighi e alle istruzioni che verranno impartite dalla Stazione Appaltante, in qualità di Titolare, nell'allegato al contratto di nomina a responsabile del trattamento contestualmente alla sottoscrizione del contratto principale di cui forma parte integrante e sostanziale (denominato "Accordo per il trattamento dei dati personali"), nonché in altro atto di natura contrattuale e ogni eventuale istruzione aggiuntiva che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali;

osservare, qualora nella fornitura interessata sia richiesta competenza professionale di personale specializzato in qualità di Amministratore di Sistema, quanto previsto e stabilito nel provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)".

## Articolo 18 - Codice di comportamento di Ateneo

L'operatore economico si impegna ad applicare alla presente fornitura, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta, pubblicato sul sito dell'Ateneo, [www.univda.it](http://www.univda.it), nella sezione denominata "Normativa";

## Articolo 19 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto e/o i crediti derivanti dal Contratto medesimo, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detti obblighi, l'Ateneo ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto medesimo, ai sensi del precedente art. 10.



Letto, approvato e sottoscritto.

Aosta, 29 gennaio 2024

Per l'Ateneo

*(omissis)*

L'Affidatario

*(omissis)*

L'Affidatario dichiara di aver avuto conoscenza particolareggiata e perfetta di tutte le clausole contrattuali e dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate: art. 1 (Premesse), art. 3 (Condizioni del servizio e verifiche), art. 4 ( Domicilio e modalità di comunicazione), art. 6 (Durata e collaudo), art. 7 (Corrispettivo e modalità di pagamento), art. 9 (Penali), art. 10 (Risoluzione), art. 11 (Recesso), art. 12 (Garanzia Definitiva), art. 14 (Obblighi dell'affidatario), art. 16 (Foro competente), art. 18 (Codice di comportamento di Ateneo), art. 19 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti).

Per l'Ateneo

*(omissis)*

L'Affidatario

*(omissis)*